



STATUTO

Dell'Associazione

"ANGSA Sardegna-Nuoro"

Aderente all'**ANGSA** Associazione Nazionale Genitori per **S**one con
Autismo

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO
21/02/23 13L 3
di cui euro _____

_____ trascrizione
Direttore

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ

Articolo 1 - Natura Giuridica

1. L'Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo Sardegna – Nuoro ovvero più brevemente denominabile anche “**ANGSA Sardegna-Nuoro**”, costituita con scrittura privata il 4 aprile 2006 a Nuoro, per difendere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie:
 - a. è un'Associazione **non commerciale senza fini di lucro**, apartitica, non confessionale, in ottemperanza con i disposti normativi di cui al D.Lgs n 117 del 03.07.2017 e successive integrazioni modificazioni e relativi decreti attuativi, del codice civile e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia;
 - b. assume la forma giuridica di Associazione senza personalità giuridica ai sensi dell'art 36 del Codice Civile. L'Associazione potrà comunque assumere autonomia patrimoniale perfetta e quindi forma di ente dotato di personalità giuridica, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, mediante l'applicazione del disposto di cui all'art 22 del D-Lgs 117/2017.
2. L'ANGSA Sardegna-Nuoro è retta dalle proprie norme statutarie, dai disposti normativi al Decreto Legislativo 117/2017 e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione. Tali norme vengono attuate da appositi regolamenti fondati sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
3. A seguito dell'avvenuta iscrizione e solo in costanza di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione, assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo Sardegna- Nuoro - Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata "Associazione ANGSA Sardegna NUORO - APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

Articolo 2 – Sede e durata

- a. L'Associazione ha sede legale in Nuoro, Viale Repubblica n. 170.
- b. Nell'ambito del Comune la sede potrà essere trasferita senza la delibera straordinaria che diversamente dovrà essere adottata nel caso di trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato.
- c. L'Associazione avrà sede operativa in Nuoro - Via Leonardo Da Vinci 50.
- d. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 31 del presente statuto.

Articolo 3 – Missione, finalità Associative e oggetto sociale

1. L'Associazione "**ANGSA Sardegna-Nuoro**" è un'associazione creata per:

- promuovere e difendere i diritti umani e civili delle persone con autismo e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso la diagnosi e l'intervento precoce, l'inclusione scolastica e l'educazione specializzata, la presa in carico e l'intervento socio-sanitario, l'inclusione lavorativa, l'informazione e la consapevolezza, la ricerca scientifica, una vita il più autonoma possibile "Dopo di noi";
- promuovere il sostegno delle famiglie delle persone con autismo e con disturbi generalizzati dello sviluppo;
- migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e con disturbi generalizzati dello sviluppo e delle loro famiglie;
- promuovere e favorire l'autonomia, le capacità e il protagonismo delle persone con autismo, promuovere la partecipazione, la collaborazione e l'associazione delle persone con autismo, dei familiari e delle persone che si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione.

2. L'**Autismo** è una condizione neurologica e una disabilità dello sviluppo che dura tutta la vita. L'autismo influisce sul modo in cui una persona comunica e si rapporta con le altre persone e può manifestarsi con ristretti e ripetitivi modelli di comportamento, attività e interessi. Le persone con autismo hanno un'esperienza del mondo che le circonda peculiare. L'ANGSA fa riferimento alle definizioni di autismo e disabilità formulata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006), delle classificazioni internazionali Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) e International Classification of Diseases and Disorders (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e al *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) della Società Psichiatrica Americana e ritiene ormai accertato che i Disturbi dello Spettro Autistico siano conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

3. I principi, valori, diritti e norme generali che ispirano l'azione di ANGSA Sardegna- Nuoro sono definiti dalla Carta dei Valori e dal Codice Etico che costituiscono parte integrante dello Statuto Nazionale e sono approvati dall'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria.

4. La **visione** di ANGSA Sardegna-Nuoro è:

- costruire una società inclusiva in cui ogni persona con autismo possa esprimersi e avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente e in cui i suoi diritti siano garantiti così come il suo benessere.

Articolo 4 – Attività Associative

1. L'Associazione ANGSA Sardegna-Nuoro esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le **attività istituzionali di interesse generale** indicate nell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017, svolte da ANGSA Sardegna-Nuoro, nell'ambito della missione associativa sono:
 - a. **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art 5 lett. W)** di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - b. **interventi e servizi sociali (art 5 lett. A)** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili: realizzazione di progetti di co-abitazione, gruppi appartamento e di implementazione delle autonomie nei casi di autismo di medio e alto funzionamento;
 - c. **prestazioni socio-sanitarie (art 5 lett. C)** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili: realizzazione di Centri Diurni;
 - d. **educazione, istruzione e formazione professionale (art 5 lett. D)**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni. che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili: Organizzazione di corsi di formazione avvalendosi di esperti del settore per la diffusione della consapevolezza sull'Autismo e sui Disturbi del Neurosviluppo, rivolti a docenti, educatori, operatori socio-sanitari, forze dell'ordine e personale sanitario. Attività di Parent-Training per genitori;
 - e. **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività anche editoriali (**art. 5 lett. I**), che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili: creazione di laboratori di arte, musica, danza volte anche a conoscere e valorizzare le tradizioni locali;
 - f. **agricoltura sociale (art. 5 lett. S)**, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili: creazione di attività laboratoriali di coltivazione orto-frutticola propedeutiche anche ad inserimenti

lavorativi in collaborazione con aziende agricole del territorio. Attività di outdoor learning;

g. **alloggio sociale (art. 5 lett. Q)**, ai sensi del D.M. infrastrutture del 22/4/2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h. **attività sportive dilettantistiche (art. 5 lett. T)**, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili: promozione della cultura dello sport per tutti, organizzazione di manifestazioni sportive come ulteriori occasioni di inclusione sociale in collaborazione con le ASD locali. Organizzazione manifestazione della "Staffetta Blu" per l'autismo.

2. Tutte le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

3. Allo scopo ANGSA Sardegna-Nuoro si propone di:

- propagandare e divulgare il rispetto della diversità;
- svolgere l'attività di intermediazione e di collaborazione atta a favorire la cultura dell'inclusione;
- svolgere attività di volontariato che possano essere di supporto ai servizi pubblici presso scuole, ospedali, Enti Locali, previa Convenzione con gli Enti competenti;
- promuovere il benessere delle persone più fragili, con campagne di educazione, informazione, sensibilizzazione, anche in ambiti scolastici e giovanili;
- intervenire nel sociale a supporto delle persone bisognose ed in stato di difficoltà, sostenendole ed aiutandole a risolvere le difficoltà che nella quotidianità si presentano;
- cooperare con altre organizzazioni di volontariato anche estere;
- intervenire in ambiti di tutela dei cittadini nella conoscenza delle Leggi che tutelano i loro diritti.

4. L'associazione nel perseguimento del suo oggetto sociale può inoltre

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, Centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
 - costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
 - promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
 - erogare premi e borse di studio;
 - svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori d'interesse dell'associazione;
 - svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'associazione, ivi compresa l'attività editoriale.
 - Tutte le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni gratuite fornite dai propri aderenti, ai sensi dell'art 35 c. 1 del d.lgs. 117/2017. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dalle rispettive Assemblee degli associati.
5. L'Associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

TITOLO II

Associati e tesserati

Articolo 5 – Soci

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, uomini e donne, che accettino gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno (se eventualmente istituito), che rispettino il Codice Etico e condividano gli scopi dell'Associazione, che usufruiscano delle attività e che si impegnino a

dedicare, quali volontari, una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità stesse. Il loro numero è illimitato e l'Associazione non potrà mai annoverare un numero di Soci inferiori a 7 (sette).

2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione anche altri Enti Associativi del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo o altro Organo Sociale da questi espressamente delegato.
4. L'istanza di ammissione all'Associazione deve essere presentata con domanda scritta del richiedente ovvero:
 - a. nel caso di minore, di un genitore o da chi ne esercita la patria potestà;
 - b. nel caso di Ente Associativo da parte del Presidente/Legale Rappresentante pro tempore debitamente autorizzato con specifica delibera di Consiglio o Assembleare.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge vigenti (L. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

5. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato secondo le modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di provvedimento di diniego lo stesso va motivato entro 60 giorni e deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.
7. Contro ogni provvedimento di rigetto della domanda di adesione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, nel quale chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo, eletto dalla medesima, che dovrà deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro prossima successiva convocazione.
8. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
9. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo e comunicata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.
10. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione,

eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci aderenti all'Associazione.

11. L'appartenenza è a tempo indeterminato ma deve essere riconfermata all'inizio di ogni anno sociale mediante il versamento della quota di adesione al sodalizio. La mancata conferma annuale potrà essere causa di decadenza dalla qualifica di socio il tutto come meglio previsto al successivo art 6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, sia a causa di morte.
12. Sono identificate quattro tipologie principali di soci:
 - a. **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero di soci ordinari è illimitato. Nel caso in cui partecipino alle attività dell'Associazione persone che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la richiesta di adesione al sodalizio associativo è presentata da uno dei genitori esercenti la patria potestà che sottoscriverà la domanda di adesione e potrà partecipare alle assemblee in rappresentanza del minore.
 - b. **Soci sostenitori:** i soci sostenitori sono equiparati ai soci ordinari, la sola distinzione è data dalla quota associativa che può essere superiore a quella dei soci ordinari.
 - c. **Soci onorari:** sono quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarle fra i propri soci. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari devono espressamente accettare la nomina. I Soci onorari hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari e dei soci sostenitori.
13. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci ovvero nei maggiori tempi definiti dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.
14. La perdita della qualifica di socio avviene in seguito a recesso/dimissioni, esclusione/radiazione, decesso, scioglimento dell'Associazione, ovvero o per morosità protratta per oltre 3 mesi dalla data di rinnovo annuale del sodalizio ovvero come meglio previsto al successivo art 6.
15. L'Associazione, per espletare le attività previste dallo Statuto, si avvale prevalentemente di **Volontari:** il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

- Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
- Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- Nei limiti e nelle more delle disposizioni di legge specifiche del volontariato e della promozione sociale, ancora vigenti alla data di sottoscrizione del presente statuto, ed in considerazione delle disposizioni del D.Lgs 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'Associazione, avvalendosi di volontari nello svolgimento, in modo non occasionale, delle attività di cui all'articolo 2, di essi dovrà tenere un apposito registro ed è altresì obbligata ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o dagli specifici regolamenti o disposizioni attuative.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art 17 comma 5, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Articolo 6 - Diritti dei soci

1. Come già espresso e precisato nel precedente articolo tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi verso l'Associazione e ***dal momento dell'ammissione*** godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché al diritto all'elettorato passivo e del diritto di voto come previsto dall'art.24 co.1 CTS.

2. L'Associazione è quindi espressamente caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni volontarie fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto. Potrà in ogni caso anche erogare compensi per attività di lavoro, tenendo presente i limiti di cui all'art 36 del D.Lgs. 117/2017, in base alle indicazioni prese dal Consiglio Direttivo purché detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
3. Al socio maggiorenni è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 9.
4. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento (ove istituito).
5. I soci possono aderire a più sezioni, se istituite, a seconda dell'attività che vogliono praticare
6. I soci sono tenuti a versare l'eventuale contributo integrativo associativo annuo stabilito dal Consiglio Direttivo, che può essere differenziato per ciascuna sezione di appartenenza quando istituita. Il contributo integrativo non ha alcun effetto sulla qualifica di Socio e sui diritti di elettorato passivo o attivo dello stesso.
7. Il tesseramento è valido un anno effettivo e va rinnovato entro il giorno successivo alla data di scadenza naturale.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a. **recesso e/o dimissioni** volontarie manifestate dal Socio con atto formale, che hanno effetto dalla data di registrazione nel libro Soci;
 - b. **mancato pagamento** della quota associativa o del contributo integrativo:
 - i. protrattosi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto
 - ii. ovvero oltre tre mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale precedente;
 - c. **esclusione** deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d. **scioglimento** dell'Associazione ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.
 - e. **decesso** del socio stesso.

2. Il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma 1 lettera c, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.
3. Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni.
4. Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo è ratificato in via definitiva dall'assemblea ordinaria nella prima riunione utile. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci.
5. L'associato escluso con la ratifica di delibera assembleare non può essere più ammesso.
6. L'esclusione per morosità viene accertata con verbale del Consiglio Direttivo e riportata sul Libro dei Soci senza ulteriori comunicazioni al Socio inadempiente.
7. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 – Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto a tutti i tesserati.

Articolo 9 – Requisiti di eleggibilità

1. È garantita la libera eleggibilità alle cariche associative e agli Organi dell'ANGSA Sardegna-Nuoro secondo il principio del voto singolo e della democraticità, per esercitarlo i candidati devono essere in regola con il tesseramento annuale.
2. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti morali e quindi non sono eleggibili alle cariche dell'ANGSA Sardegna-Nuoro tutti coloro che:
 - a. abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
 - b. abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'ANGSA Sardegna - Nuoro.
3. Ove sia accertata, nel corso del mandato, la mancanza dei requisiti di eleggibilità, l'eletto decade immediatamente dalla carica.

4. Tutti coloro che aspirano ad essere eletti negli organi dell'ANGSA Sardegna - Nuoro, devono candidarsi, salvo quanto previsto per il Revisore dei Conti, per il quale non è d'obbligo il tesseramento.

TITOLO III

Organizzazione

Articolo 10 - Organi

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 1. l'Assemblea dei soci;
 2. il Consiglio Direttivo;
 3. il Presidente;
 4. l'Organo di controllo
 5. Il Revisore legale dei Conti (che verrà nominato qualora si verificheranno le condizioni previste dalla normativa vigente, art. 31 D.LGS. 117 del 2017)
 6. Collegio dei Probiviri
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e di revisione, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 11 – Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci potrà essere altresì convocata su richiesta, presentata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno il 10% dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Nella richiesta dovranno essere esplicitati gli argomenti da proporre all'Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà dar corso alla richiesta, così formalizzata, entro e non oltre i 45 giorni dal ricevimento della stessa.
3. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Permangono gli obblighi e le formalità in capo al Consiglio Direttivo come sopra identificate.

4. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
6. L'assemblea nomina un segretario verbalizzante in apertura della riunione. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con eventuale funzione di scrutatore, i candidati alle medesime cariche.
7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
8. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai tre scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. I verbali delle delibere Assembleari, così come il Bilancio d'esercizio annuale, comunque dovranno essere affissi alla bacheca sociale o sul sito internet dell'Associazione per almeno 60 giorni dalla data della riunione affinché vi sia la massima informativa per i Soci e per i Terzi eventualmente interessati.
10. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma, del Codice Civile e normalmente sono deliberate per alzata di mano ma possono essere, a richiesta dell'assemblea, effettuate per chiamata individuale o a scrutinio segreto. In tale ultima ipotesi l'Assemblea provvederà a nominare, tra i presenti, tre scrutatori che tra loro eleggeranno un Presidente. Il verbale dello scrutinio sarà riportato dal Presidente della riunione nel verbale della stessa.

Articolo 12 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione tutti i soci.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

Articolo 13 – Competenze Inderogabili dell'Assemblea

Sono inderogabilmente competenza dell'assemblea:

- a. la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- b. la nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. l'istituzione, quando ritenuto opportuno, del Comitato Tecnico/Scientifico e del Collegio dei Probiviri, con l'approvazione del regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo;
- d. l'approvazione del regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo;
- e. l'approvazione del bilancio;
- f. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. la delibera sull'esclusione degli associati, se dalla medesima non è stato eletto e costituito altro organo anche con tali funzioni;
- h. la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j. la delibera dello scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell'Associazione;
- k. la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14 - Modalità specifiche per l'Assemblea Ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno **sette giorni prima** dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede della Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione sui quotidiani locali etc.).
2. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
4. Qualora particolari condizioni lo richiedano, la convocazione dell'assemblea, di cui al precedente punto 3) del presente articolo, può avvenire successivamente, ma comunque entro una data che consenta il deposito del bilancio sul RUNTS, entro il 30 giugno di ogni esercizio, ai sensi dell'art.48 co.3 D.lgs.117/2017. Il rinvio della convocazione di approvazione di bilancio, dovrà avvenire previa specifica delibera motivata

assunta da parte del Consiglio Direttivo. La motivazione dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci.

5. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
6. Ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo, per particolari argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria la cui trattazione riveste evidente rilevanza per la vita associativa sarà ammessa, ai fini della determinazione delle presenze per i "quorum deliberativi" di cui al successivo art 15, anche la consultazione a mezzo di posta elettronica ordinaria (e-mail), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Il Socio che non potrà essere presente personalmente alle assemblee convocate dall'Associazione, potrà esprimere il proprio voto, purché sia possibile verificarne l'identità, anche manifestando la propria volontà con indicazioni scritte che dovranno essere trasmesse dal Socio stesso a mezzo di e-mail presso la casella di posta specificatamente identificata, entro le 24 ore antecedenti la data fissata per la riunione.

Articolo 15 - Modalità specifiche per l'Assemblea Straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno **15 giorni prima dell'adunanza** mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificato ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione sui quotidiani locali etc.).
2. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, nomina degli Organi di Controllo, quando non specificatamente richiesti dalla legge ma per esplicita volontà dell'Assemblea dei Soci, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento della Associazione e modalità di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 16 -Validità delle delibere assembleari

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, che non potrà essere convocata prima delle 24 ore successive alla prima convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e

delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa.

3. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, l'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione
 - a. per deliberare la modifica dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto dell'Associazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa;
 - b. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è composto da un numero di 3 a 7 (sette) componenti denominati Consiglieri/Amministratori. Il loro numero è determinato dall'Assemblea dei Soci e sono nominati dall'Assemblea stessa.
2. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
3. Se non vi dovesse aver provveduto l'Assemblea dei Soci in sede di elezione dell'Organo Amministrativo, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere. Sono previste le seguenti cariche:
 - a. il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
 - b. il Vice Presidente, che interviene in rappresentanza dell'Ente ed in sostituzione del Presidente solo nel caso di prolungato materiale impedimento di questi;
 - c. il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione;
 - d. il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci.

Le cariche di Vice-presidente, Segretario e/o Tesoriere possono essere cumulate anche sin capo ad un solo soggetto; ciò in base alle esigenze dell'Associazione ed alla disponibilità dei singoli incaricati.

4. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili ad eccezione

del Presidente che non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di altri Enti del Terzo Settore nazionali o locali a radiazioni o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
6. Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.
10. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
11. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 18 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro, per sostituzione attingendo alla lista dei non eletti attraverso votazione, conformemente al principio di elettività delle cariche sociali e al principio di democraticità.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento non temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 19 -Convocazione del Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
2. Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome, se istituite, ogni qualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano l'attività da queste gestita.

Articolo 20 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci e deliberare sull'esclusione dei Soci morosi;
2. stabilire l'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo e comunicarli all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio;
3. perseguire le finalità previste dallo statuto, curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
4. compilare l'eventuale regolamento interno e redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, quando richiesto da specifiche normative o dall'Assemblea dei Soci con delibera, da sottoporre all'Assemblea stessa per la sua approvazione;
5. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea completo della nota illustrativa di missione ed opportunamente integrata della documentazione relativa ai criteri ed alla rilevanza del carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 2, parte II) del presente statuto;
6. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei precedenti artt. 13, 14 e 15;

7. adottare i provvedimenti di radiazione come da precedente art 6, verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
8. designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio e/o Enti o Organismi di coordinamento degli Enti del Terzo Settore sia nell'ambito locale, regionale o nazionale;
9. designare i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico quando questo è stato istituito con delibera dell'Assemblea dei Soci.
10. Esso ha inoltre i seguenti ruoli:
 - a. provvede a tutto quanto necessario per il perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni competente territorialmente;
 - b. provvede alle comunicazioni obbligatorie al Registro Unico comprese tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
 - c. provvede alla formalizzazione delle comunicazioni obbligatorie imposte per legge presso la Pubblica Amministrazione, Pubblici Uffici ovvero Pubblici Registri
 - d. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - e. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - f. attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
 - g. assegna gli incarichi di lavoro;
 - h. approva i programmi di Attività;
 - i. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

Articolo 21 - Il Presidente

1. Il Presidente dirige la Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Al Presidente spetta:
 - a. la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
 - b. la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;

- c. la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione;
- d. la nomina del Presidente del Comitato Tecnico/Scientifico ove istituito.

Articolo 22 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente, nel caso in cui venga nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 23 - Il Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura gli adempimenti di carattere formale.
2. Il Tesoriere cura l'amministrazione della Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
3. Il segretario ed il Tesoriere potranno avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne dell'Associazione.

Articolo 24 – L'Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo a titolo esemplificativo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

L'obbligo di cui al comma 2 del D.Lgs. 117/2017 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 D. Lgs.117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. *Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.*

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, D. Lgs.117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 25 - Il Revisore Legale dei Conti

25.1 L'assemblea ordinaria nomina il Revisore Legale, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, salvo che la funzione non sia attribuita dalla stessa assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo

25.2 Il Revisore può essere scelto tra i soci o anche tra i non soci, e deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.2397, comma secondo, del Codice Civile.

25.3 Il Revisore dura in carica tre anni può essere rieleggibile. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità si applicano l'art.2399 del Codice Civile.

25.4 Il Collegio assolve ai compiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt.2403 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 26 -Il Collegio dei Probiviri

Quando espressamente richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea validamente costituita, tale organo elegge il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente. I requisiti, le modalità di candidatura e di nomina dei Probiviri, il numero di componenti del Collegio ed i relativi ruoli, la durata dell'incarico, eventuali limitazioni al numero di mandati dei componenti del Collegio, i casi e le procedure per la loro decadenza, nonché ogni altra norma relativa al funzionamento, ai compiti ed ai poteri del Collegio stesso è disciplinato dal

regolamento interno che dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, nonché tra costoro e i gli organi dell'Associazione. Lo stesso giudica, "ex bono et equo", senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica all'interno dell'Associazione.

Il componente che risulti eventualmente in conflitto di interessi circa le decisioni cui è chiamato il Collegio deve essere sostituito con un membro supplente.

TITOLO IV

Bilancio, Patrimonio e Risorse

Articolo - 27 - i Libri Sociali

1. L'associazione dovrà redigere i seguenti i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati o aderenti;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali qualora ne facciano richiesta formale per iscritto o via PEC al Consiglio Direttivo, che deve rispondere entro 30 giorni.

Articolo - 28 - Il rendiconto o Bilancio

1. Come indicato al precedente art. 20, spetta al Comitato Direttivo, nella figura del Tesoriere, redigere per ogni esercizio sociale il bilancio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare, in conformità

alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro.

2. Come indicato precedentemente il Bilancio dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale, al fine di consentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.
3. L'Associazione dispone di patrimonio proprio composto da beni mobili ed immobili provenienti da acquisti, donazioni, rimborsi per prestazioni di servizi, nonché dalle quote associative.
4. L'Associazione deve tenere i registri contabili obbligatori. Tutti i movimenti contabili devono essere supportati da documenti giustificativi.
5. È patrimonio esclusivo dell'Associazione il marchio "**Angsa Sardegna-Nuoro**".
6. Tutto il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.

TITOLO V

Norme particolari, Liquidazione e norme transitorie finali

Articolo 30 – Sezioni territoriali

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria e quando ritenuto opportuno, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. Per tali sezioni nominerà un Responsabile, il quale dovrà riferire al Consiglio Direttivo in merito del proprio operato, ma che non avrà alcun potere di rappresentanza dell'Associazione.

Articolo 31 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra la Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione potranno essere identificate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 32 - Scioglimento

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci. Potranno essere espressi solo i soli voti personali, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto - salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.Lgs.117/2017 ad altri enti del Terzo settore presenti nel territorio della Regione Sardegna associati all'Angsa nazionale, in mancanza all'Angsa nazionale o in via residuale alla Fondazione Italia Sociale istituita dalla legge di riforma del Terzo settore (L. 106 del 6 giugno 2016 art.10).
3. L'Assemblea deciderà, chi dovrà svolgere le funzioni di Liquidatore e, a liquidazione avvenuta, provvederà a che l'eventuale residuo sia devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.Lgs.117/2017, ad associazioni o enti aventi finalità affini, dando priorità e preferenza ad associazioni affini presenti sul territorio provinciale o regionale.

Articolo 33 - Norma transitoria e rimando alle disposizioni del Codice Civile

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano il D.Lgs n° 117 del 03.07.2017, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione .

Nuoro il 12 Dicembre 2022

Presidente ANGSA Sardegna – Nuoro

Alessandra Spina Ortu